

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 20/07/2023

### FATTO

In data 23 giugno 2015 la parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione/delegazione di pagamento dell'importo lordo di € 44.760,00 da restituire in n. 120 rate da € 173,00 ciascuna, che veniva estinto anticipatamente dopo il pagamento della rata n. 53. Con ricorso presentato in data 17 aprile 2023, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente contesta il conteggio estintivo formulato dall'intermediario chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati per effetto dell'estinzione anticipata e non ancora restituiti per un importo di € 1.373,14, oltre interessi dal giorno dell'estinzione anticipata al saldo.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. Deduce a tal fine che: i) ha incorporato la società con cui il cliente ha sottoscritto il contratto, subentrando a titolo universale in tutte le attività, le passività, i diritti, gli obblighi ed i rapporti contrattuali; ii) il finanziamento era di complessivi € 44.760,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili di € 373,00 ciascuna; iii) il finanziamento è stato estinto anticipatamente alla maturazione della quota n. 53, come indicato nel conteggio estintivo finale del 15 gennaio 2020, riferito alla data del 15 gennaio 2020 ed ammontante ad € 23.057,18; iv) in sede di conteggio estintivo ha riconosciuto al cliente, oltre che l'abbuono degli interessi non maturati per le rate residue, pari ad € 2.928,81, anche il rimborso di € 1.090,63 a titolo di commissioni di gestione; v) con missiva del 7 marzo 2023 parte



resistente rimborsava un ulteriore importo, pari ad € 467,47 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle “commissioni di attivazione” ed alle “spese di istruttoria”, determinato applicando il criterio del costo ammortizzato, maggiorata degli interessi legali per complessivi € 477,55 corrisposta a mezzo di assegno circolare non trasferibile; vi) le “commissioni di attivazione” e le “spese di istruttoria e notifica” hanno natura up-front, in quanto remunerative di attività preliminari, che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e dunque non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata; vii) le “commissioni rete esterna” hanno natura up-front, essendo maturate per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipate e, peraltro, sono stati addebitati da un soggetto terzo al finanziatore, che li ha già integralmente e definitivamente sostenuti (come si desume dalla fattura dell’intermediario del credito relativa al contratto, nonché dalla contabile del bonifico effettuato, entrambe prodotte agli atti); viii) le “commissioni di gestione” sono pacificamente ricorrenti e rimborsabili, come previsto in contratto, secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* e per tale voce è stato previsto, in sede di conteggio estintivo, il rimborso di € 1.090,63; ix) l’art. 6-bis del D.P.R. 180/50 precisava ed indica tuttora che, con riferimento a tale specifica tipologia di finanziamenti la Banca d’Italia deve adottare disposizioni “per rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo di permettere al cliente di distinguere gli oneri che debbono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”; ix) il nuovo art. 125-sexies TUB, come modificato da detto art. 11-octies, co. 1 lett. c), stabilisce che in caso di estinzione anticipata, la riduzione cui ha diritto il consumatore investe “tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; x) tale modifica si applica unicamente ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ossia sottoscritti dopo il 25 luglio 2021); xi) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022 del 22 dicembre 2022, con la parziale declaratoria di incostituzionalità del comma 2 dell’articolo 11-octies l. n. 106/21, ha escluso che l’interpretazione del previgente art. 125-sexies, co. 1, TUB possa basarsi sulla regolamentazione secondaria di Banca d’Italia, al fine di rendere possibile l’interpretazione della norma previgente in conformità con l’articolo 16.1 della direttiva n. 48/2008/CE così come interpretato dalla sentenza Lexitor.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il mancato rimborso a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento della quota non maturata «dei costi dovuti per la vita residua del contratto» ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, disposizione quest’ultima inserita in attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori ed in particolare del relativo art. 16, co. 1.

Al riguardo, tenuto conto che nel caso di specie il finanziamento è stato stipulato ed estinto in data precedente al 25 luglio 2021, devono trovare applicazione i principi condivisi dai Collegi ABF in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022. A tale riguardo si è infatti ritenuto che per i contratti assoggettati al testo previgente dell’art. 125-sexies TUB (i.e. quello precedente la modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021), ferma la rimborsabilità di tutti i costi (siano essi ricorrenti o istantanei), non possano trovare applicazione i nuovi criteri di rimborso previsti dal nuovo art. 125-sexies, co. 2, TUB laddove prevede che “i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato”



e che, “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.

Posto, infatti, che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, questa non è applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali – al quadro normativo esistente all’epoca in cui furono conclusi (lex contractus), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. Ne deriva che per i contratti di finanziamento stipulati ed estinti in data precedente al 25 luglio 2021 deve farsi applicazione dei criteri di rimborso già enunciati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019, con la conseguenza che: con riguardo al rimborso dei costi up-front il criterio di rimborso della quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati che si riferiscono, in mancanza di diversa previsione negoziale, al criterio pro rata temporis.

Pertanto, in applicazione di tali principi, la domanda di rimborso in questione è meritevole di parziale accoglimento, posto che, secondo quanto risulta dal seguente prospetto

Importo del prestito	€ 35.990,89	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	373,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,83%
Data di inizio del prestito	01/09/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	33,40%

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione (lett. C)				802,11	Upfront	33,40%	267,87	0,00	267,87
Commissioni di gestione (lett. D)				2.041,63	Recurring	55,83%	1139,91	1.090,63	49,28
Spese di istruttoria/ notifica (lett. E)				450,00	Upfront	33,40%	150,28	0,00	150,28
Commissioni rete esterna (lett.F)				1.119,00	Upfront	33,40%	373,70		373,70
Ulteriori rimborsi						***		528,15	-528,15
<b>Totale</b>									<b>312,98</b>

, la parte ricorrente non ha ancora ottenuto l’integrale rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento.

Tutto ciò considerato, si deve disporre che l’intermediario resistente corrisponda alla parte ricorrente la somma complessiva di € 313,00, in ciò facendo applicazione di quanto previsto dalla Sez. VI § 3 delle nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari in vigore dal 1° ottobre 2020 ove alla nota a piè di pagina n. 3 si prevede che “Gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)”, riconoscendo altresì su tale somma gli interessi legali a far data dal giorno del reclamo al saldo (ABF-Coll. Coord. n. 5304 del 17 ottobre 2013).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 313,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA